



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 18:00, presso la sede sociale sita in Via Aldo Moro n. 40, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci del Circolo Unione Bisceglie.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa Lucrezia Ruggieri, Presidente dell'Associazione, la quale nomina a svolgere mansione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Emanuela Pedone.

Il Presidente:

- constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle modalità previste dallo statuto sociale vigente;
- rileva che sono presenti, in proprio o per delega, n. 54 soci su n. 130 soci iscritti;

dichiara pertanto che l'Assemblea, riunita in seconda convocazione, è validamente costituita e atta a deliberare ai sensi dello statuto sociale.

Ordine del giorno

- Modifica dello statuto sociale per adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS);
- Varie ed eventuali.

Il Presidente prende la parola e illustra le ragioni che hanno reso necessario la modifica dello statuto sociale, evidenziando che l'Associazione intende adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), assumendo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. In tal modo sarà possibile l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'accesso alle relative opportunità e benefici normativi e fiscali.

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Emanuela Pedone che dopo un breve discorso di benvenuto, dà lettura del nuovo testo di statuto, composto da n. 27 articoli.



Circolo Unione

Bisceglie

Al termine della lettura di ciascun articolo viene discusso con i soci eventuali osservazioni e/o proposte di modifica. Non emergendo rilievi sostanziali, si procede alla votazione del testo nella sua interezza.

L'Assemblea, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto sociale, conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di modificare la denominazione dell'Associazione in "CIRCOLO UNIONE BISCEGLIE APS", assumendo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale;
- di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale;
- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per la registrazione del presente verbale e dello statuto, l'espletamento degli adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate e la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, nonché ogni ulteriore attività necessaria al perfezionamento della trasformazione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Emanuela Pedone

Il Presidente

Dott.ssa Lucrezia Ruggieri

REGISTRATO A TRANI IL 09/04/2026
AL N. 120 SERIE 3
EURO L 200,00

VANESSA AMIEL*
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
DANIELA LOPADOTE

STATUTO

"CIRCOLO UNIONE BISCEGLIE A.P.S."

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**CIRCOLO UNIONE BISCEGLIE Associazione di Promozione Sociale**", in breve "**CIRCOLO UNIONE BISCEGLIE A.P.S.**" che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Aldo Moro n. 40, nel comune di Bisceglie (BT).

La variazione della sede legale non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi statuari.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

- L'Associazione nel caso di iscrizione al RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART.5

(Attività e Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può inoltre compiere ogni atto o operazione contrattuale utile o necessaria alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi statuari, nonché svolgere attività connesse o affini a quelle sopra indicate. In tale ambito potrà stipulare contratti e convenzioni per la gestione di immobili, impianti, strutture e spazi di natura pubblica o privata funzionali allo svolgimento delle attività associative.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle medesime. L'individuazione concreta di tali attività è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne verifica la compatibilità con le finalità statuarie e il carattere di strumentalità e secondarietà, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a darne evidenza nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere attività di gestione, conduzione e amministrazione di immobili, strutture, impianti, spazi e attrezzature, sia di proprietà pubblica che privata, anche mediante convenzioni, concessioni, comodati, locazioni o altri rapporti giuridici con enti pubblici o privati. Nell'ambito di tali attività potrà istituire e gestire sedi secondarie, centri di aggregazione sociale, spazi polifunzionali e strutture culturali, ricreative o sociali destinati allo svolgimento delle proprie iniziative.

L'Associazione potrà inoltre organizzare e gestire servizi accessori e strumentali alle attività istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione di un punto di ristoro o di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma di bar sociale o circolo ricreativo, prevalentemente rivolto agli associati e ai partecipanti alle attività associative, nonché servizi di accoglienza e supporto logistico in occasione di incontri, eventi e manifestazioni.

Potrà altresì promuovere e organizzare eventi, manifestazioni, iniziative culturali, artistiche, ricreative, formative e sociali, convegni, seminari, mostre, spettacoli, attività di intrattenimento, rassegne culturali e ogni altra iniziativa coerente con le finalità associative.

Al fine di sostenere economicamente le attività istituzionali e favorire la diffusione delle proprie iniziative, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività accessorie di produzione e commercializzazione di beni e materiali promozionali e di merchandising, quali pubblicazioni, gadget, prodotti editoriali e altri materiali recanti il nome o il marchio dell'Associazione.

L'Associazione potrà altresì concedere in uso temporaneo, anche a titolo oneroso, gli spazi e le strutture di cui dispone per lo svolgimento di attività, eventi o iniziative compatibili con le finalità statuarie, nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni degli organi associativi competenti.

L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi. Le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse sono svolte prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari delle attività. Agli associati possono essere rimborsate esclusivamente



le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

Vengono istituite quattro categorie di soci:

- **Soci ordinari:** sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione;
- **Soci onorari:** sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea tra persone che abbiano acquisito particolari meriti verso l'Associazione o la Comunità;
- **Soci juniores:** si intendono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni;
- **Soci fuorisede:** si intendono i soci che non risiedono stabilmente nel comune di Bisceglie;

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'elettorato attivo e passivo dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) a seguito di provvedimento da parte del Consiglio Direttivo per comportamenti incompatibili con le finalità associative;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

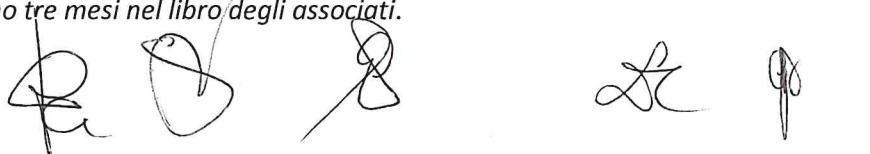
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Non è inoltre previsto alcun compenso per l'attività effettivamente svolta;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*



e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

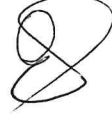
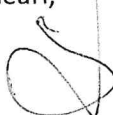
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, trasformazione, scissione o fusione o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera trasformazione, scissione o fusione o lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

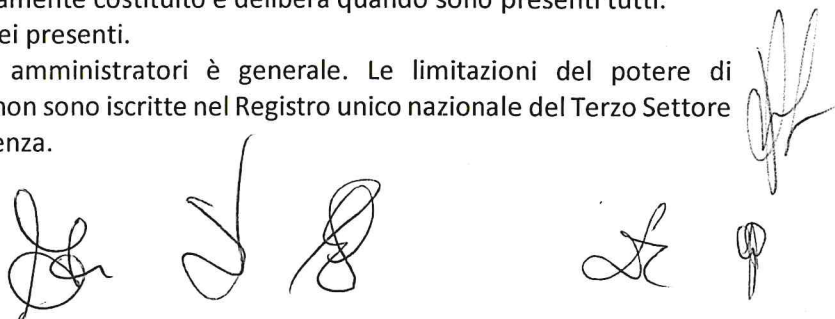
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da tre a undici componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di due anni e sono rieleggibili per i successivi mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni o gruppi di lavoro tematici, composti da almeno tre associati o da membri del Consiglio, con funzioni consultive, istruttorie o operative su specifiche attività dell'ente. Le commissioni operano secondo le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo e riferiscono periodicamente allo stesso.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

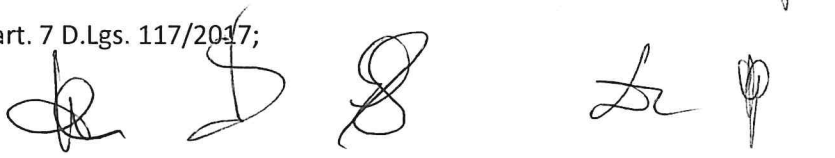
È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;



- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto per cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

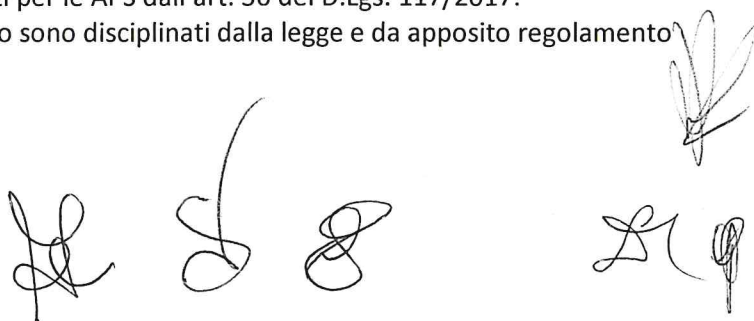
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati, nel rispetto dei limiti previsti per le APS dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:



- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro trenta giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

